

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - 27 Febbraio 2015

Vista la Direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'art. 17, che ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 189 relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1, comma 1116, che ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare l'art. 14-bis concernente il "finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", che ha demandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante "regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2011, che raccoglie in un testo unico coordinato i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 disciplinanti l'attivazione ed il

funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2011, n. 219, recante "regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 5;

Considerata la necessità di affidare la gestione, il controllo e l'elaborazione delle informazioni contenute nel SISTRI agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in materia ambientale;

Considerata la complessità degli aspetti ambientali che richiedono la definizione e l'organizzazione di un Sistema di sicurezza che monitori il ciclo completo di gestione dei rifiuti; Visto il decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 91 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 116 del 2014;

Adottano

il seguente decreto:

Art. 1

Il Corpo forestale dello Stato è interconnesso al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

Art. 2

Il Corpo forestale dello Stato opera in stretto collegamento con il Ministero dell'ambiente assicurando l'accesso alle informazioni non riservate presenti in ambito SISTRI da parte del Ministero ai fini degli adempimenti relativi alle proprie attività istituzionali.

Art. 3

Dall'attuazione del presente decreto non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e/o per gli utenti del Servizio informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ministro dell'Ambiente Galletti – Il Ministro delle politiche agricole Martina.